



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

ORIGINALE

Ufficio: **SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE**

N. Interno: **9** del **05-03-2020**

DETERMINAZIONE N. 164 R.G. DEL 05-03-2020

SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Oggetto: AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E/RECUPERO DEGLI RSU. ANNO 2020.

La sottoscritta dott.ssa Maddalena Maistri, responsabile del settore ecologia ed ambiente del Comune di San Pietro in Cariano, incaricato dal Sindaco con decreto sindacale prot. n. 9305 del 16.04.2019;

PREMESSO che:

- il giorno 1 gennaio 2013 è entrata in vigore la Legge Regionale del Veneto n. 52/2012 la quale reca “nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’art.2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191”;
- detta normativa in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani ha previsto che i Consigli di Bacino di cui all’art. 3, comma 6 della suddetta legge regionale, ... “subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d’ambito istituite ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n.3 e s.m.i. (...)”;
- in seguito all’entrata in vigore della LRV n. 52/2012, la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, adottato ai sensi dell’ art. 3 comma 1 della legge stessa, dovrà approvare il riconoscimento dei bacini territoriali per l’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale;
- in seguito all’entrata in vigore della LRV n.52/2012, la Giunta Regionale, ai fini della costituzione dei consigli di bacino, dovrà approvare una convenzione-tipo ex art.4 comma 1 della legge citata;
- nelle more dell’istituzione dei consigli di bacino, al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all’erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la Giunta regionale ha proceduto, con DGRV n.2985 del 28 dicembre 2012 (BUR n.8/2013), trasmessa con nota 16 gennaio 2013 prot. n. 22550, alla nomina di commissari liquidatori per gli enti responsabili di



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

bacino di cui al piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 785/1988 e per le Autorità d'ambito di cui al Capo IV della legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 di cui al Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 59 del 22 novembre 2004, individuati nei Presidenti degli enti medesimi;

- per l'ente responsabile di bacino Verona Uno, per l'ente responsabile di bacino Verona Tre, per l'ente responsabile di bacino Verona Cinque il Commissario Liquidatore è stato nominato nella persona del Presidente della Provincia di Verona;

VISTA la nota del Presidente della Provincia prot. n. 0020881 del 26 febbraio 2014 con la quale si è riconosciuto che "l'adozione dei provvedimenti che consentano la prosecuzione del servizio affidato, in essere al momento di entrata in vigore della legge regionale ma in scadenza prima del subentro dei consigli di bacino, e per il tempo strettamente necessario a tale subentro" compete "agli stessi enti che hanno sottoscritto la concessione o il contratto dei servizi per la gestione dei rifiuti attualmente in essere (Comuni o loro strutture associative o soggetti dagli stessi delegati)";

CONSIDERATO che:

- hanno aderito al Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero i Comuni di Lazise, Bardolino, Garda, Torri del Benaco, Brenzone, Malcesine, Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno, San Zeno di Montagna, Caprino Veronese, Costermano, Dolcè, Rivoli Veronese, Marano di Valpolicella, Fumane, Cavaion Veronese, Sant'Ambrogio di Valpolicella, San Pietro in Cariano, Pastrengo, Pescantina, Bussolengo e Negrar ricadenti nel bacino Verona Uno, i Comuni di Badia Calavena, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, San Giovanni Ilarione, Montecchia di Crosara, Caldiero, Soave, Monteforte d'Alpone e Cazzano di Tramigna, Vestenanova e Roncà ricadenti nel bacino Verona Tre, i Comuni di Lavagno, San Martino B.A., Buttapietra e San Anna d'Alfaedo ricadenti nel bacino Verona Cinque;
- il predetto Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero rientra tra gli enti locali che, ai sensi dell'art. 5 comma 8 LRV n.52/2012, "al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e fino al subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi da parte dei consigli di bacino ai sensi del comma 6, gli enti locali, già ricadenti nell'ambito degli enti responsabili di bacino e delle autorità d'ambito, subentrano nella posizione dei medesimi rispetto alle concessioni ed ai contratti di servizio in essere, di affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, rilasciate e stipulati dagli stessi enti responsabili di bacino ed autorità d'ambito";
- per il tempo necessario a realizzare il passaggio di funzioni implicato dalla LRV n.52/2012, dai soppressi enti responsabili di bacino ai costituendi consigli di bacino, la legge de qua ha previsto l'applicazione del regime transitorio dettato dall'art.5 della stessa;
- secondo la citata nota del Presidente della Provincia prot. n.0020881 del 26 febbraio 2014 nella "riserva di competenza (comma 8)" rientra "anche l'adozione dei provvedimenti che consentano la prosecuzione del servizio affidato in essere al momento di entrata in vigore della legge regionale ma in scadenza prima del subentro dei consigli di bacino, e per il tempo strettamente necessario a tale subentro";

RILEVATO che:

- la L.R.V. n. 52/2012 è stata modificata dapprima dalla L.R.V. n. 3 del 07 febbraio 2014 "modifica alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove disposizioni per



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010)" " e successivamente dalla L.R.V. n. 11 del 02 aprile 2014 che all'art. 63, comma 3 riporta " In prima applicazione della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 è fatta salva la definizione dei bacini su basi provinciali, infraprovinciali o interprovinciali operata in applicazione della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 medesima nel testo vigente prima delle modifiche introdotte con la legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 "Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)"" e riconfermando quindi, per la Provincia di Verona l'individuazione di tre Consigli di Bacino denominati Verona est, Verona ovest e Verona sud;

- una volta istituiti i Consigli di Bacino come sopra meglio precisati, la Giunta Regionale ai fini della costituzione degli stessi , deve approvare una convenzione-tipo ex art. 4 comma 1 della L.R. V. n. 52/2012, che andrà recepita dai singoli Comuni nei propri Consigli Comunali;
- a tal proposito la Giunta Regionale del Veneto nella seduta del 01 luglio 2014 ha approvato lo "Schema di convenzione-tipo per la costituzione e il funzionamento dei consigli di bacino afferenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- successivamente, numerose Amministrazioni Comunali ricadenti nel bacino territoriale denominato "Verona Est" hanno avanzato, alla Regione Veneto, formale istanza di accoglimento della proposta di mantenimento dell'attuale estensione territoriale del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero che prevede tra i propri consorziati anche diversi comuni ricadenti del costituendo bacino denominato Verona Est, chiedendo altresì alla Regione (nella denegata ipotesi in cui questa proposta non venisse accolta e venisse confermata la suddivisione del territorio provinciale in tre Consigli (est, ovest, sud)), di poter entrare a far parte, anziché del Consiglio di Bacino denominato "est" del Consiglio di Bacino denominato "ovest";
- accogliendo le istanze di numerose Amministrazioni Comunali, la Regione Veneto, con DGRV n. 288 del 10 marzo 2015 pubblicata sul BUR n. 31 del 31 marzo 2015 avente ad oggetto "Ridefinizione dei Bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della provincia di Verona. Modifica delle deliberazioni di Giunta regionale n. 13 del 21 gennaio 2014 e n. 1117 del 1° luglio 2014. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni. Deliberazione di Giunta regionale n. 9/CR del 10 febbraio 2015" ha approvato la ridefinizione della Provincia di Verona in "Consiglio di Bacino Verona Nord", "Consiglio di Bacino Verona Città" e "Consiglio di Bacino Verona Sud";
- in data 3 dicembre 2015 tutti i 58 Comuni ricadenti nel bacino territoriale del "Consiglio di Bacino Verona Nord" hanno sottoscritto la convenzione tipo costituendo, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni, un consiglio di bacino denominato "Consiglio di bacino VERONA NORD", avente personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- nella stessa convenzione è specificato che “con la sottoscrizione della presente convenzione i consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle sopresse autorità d'ambito ovvero dei soppressi enti responsabili di bacino di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3”;

PRESO ATTO che con propria nota trasmessa via pec n. 8604 del 14.11.2016 il Commissario Liquidatore Sig. Luigi Mauro Visconti ha trasmesso al Presidente del Consiglio di Bacino Verona Nord, il Piano di Ricognizione e Liquidazione della situazione patrimoniale ed economica del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, così come previsto dall'art. 5, comma 3, della L.R. 52/2012;

ATTESO che sono state attivate da parte del Consiglio di Bacino Verona Nord le complesse procedure per il subentro dello stesso Consiglio di Bacino nel Consorzio Verona Due (per i Comuni di Badia Calavena, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone sul Garda, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Castel d'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Illasi, Lavagno, Lazise, Malcesine, Marano di Valpolicella, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Rivoli Veronese, Roncà, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, San Pietro In Cariano, San Zeno di Montagna, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna D'Alfaedo, Soave, Sona, Torri del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Vestenanova, Villafranca di Verona) e dei Comuni di Affi, Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Grezzana, Mezzane, Roverè Veronese, San Bonifacio, San Mauro di Saline, Selva di Progno, Sommacampagna e Velo Veronese (non facenti parte del Consorzio medesimo);

ATTESO peraltro che ad oggi il Consiglio di Bacino Verona Nord pur avendo iniziato il proprio iter costitutivo con l'assunzione dei sotto elencati provvedimenti:

- le delibere dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 1 e n. 2 del 22.12.2015 con le quali sono stati eletti il Comitato di Bacino e il Presidente del Consiglio di Bacino Verona Nord;
- deliberazione n. 1 del 27.06.2017 “Convenzione tra il Consiglio di Bacino Verona Nord e il Consiglio di Bacino Veronese per l'impiego del personale”;
- deliberazione n. 2 del 27.06.2017 “Convenzione tra il Consiglio di Bacino Verona Nord e il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza”;
- la delibera dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 3 del 05.09.2017 con la quale sono stati surrogati alcuni membri del Consiglio di Bacino;
- le delibere dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 7 e n. 8 del 30.07.2018 con le quali sono stati surrogati i membri dimissionari del Comitato di Bacino e eletto il nuovo Presidente del Consiglio di Bacino Verona Nord;
- deliberazione n. 4 del 24.11.2017 “Approvazione del Bilancio 2018/2020 e del Piano Programma 2018/2020”.



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 03 del 09.06.2018 avente ad oggetto "Schema di Convenzione tra il Consiglio di Bacino Verona Nord e il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero per l'impiego del personale. Esame e determinazioni" per l'impiego da parte del Consiglio di Bacino Verona Nord del personale e dei beni strumentali in forza presso il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, stipulata al fine di garantire l'operatività del nuovo Consiglio di Bacino e avente validità sino al prossimo 28.02.2019, nella quale peraltro è stato conferito anche l'incarico di Direttore Generale, pro tempore, al Direttore del Consorzio di Bacino Verona Due Dr. Thomas Pandian;

non ha ancora concluso l'iter di trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi riferiti ai 58 comuni soci, così come previsto dall'art. 5, comma 5 della L.R. 52/2012;

PRESO ATTO che, in ragione degli atti tutti sopra ricordati, il Consiglio di Bacino Verona Nord dispone ora delle risorse necessarie per il pieno esercizio delle proprie competenze istituzionali e quindi, in particolare, per poter avviare l'istruttoria finalizzata all'affidamento a regime del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati a livello di ATO;

CONSIDERATO che:

- l'Assemblea di Consiglio di Bacino Verona Nord con propria deliberazione n. 11 del 20.12.2018 ha dato mandato al Consorzio di Bacino Verona Due, in qualità di titolare, per i Comuni consorziati, dei contratti di servizio ai sensi dell'art. 5, della L.R. n. 52/2012 di disporre una proroga tecnica sino al 30.06.2019;
- entro il 30 marzo 2019 il Consiglio di Bacino Verona Nord dovrà concludere l'istruttoria giuridica e tecnico economica, approvare la relazione tecnico economica prevista per legge e deliberare la forma di affidamento e di gestione del servizio;

VISTO altresì che così come previsto dall'art. 5, comma 8, della L.R. 52/2012 " ... al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e fino al subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi da parte dei consigli di bacino ai sensi del comma 6, gli enti locali, già ricadenti nell'ambito degli enti responsabili di bacino e delle autorità d'ambito, subentrano nella posizione dei medesimi rispetto alle concessioni ed ai contratti di servizio in essere, di affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, rilasciate e stipulati dagli stessi enti responsabili di bacino ed autorità d'ambito,..." e che i Comuni esercitano tale funzione in forma associata attraverso il Consorzio di Bacino Verona Due al quale hanno aderito approvandone Statuto e Convenzione;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero n. 10 del 20.12.2018 che ha demandato al Consiglio di Amministrazione e al Commissario Liquidatore l'adozione di tutti i provvedimenti atti a garantire la continuità del servizio di raccolta e trasporto del RSU fino al 30.06.2019 e comunque fino al completo espletamento delle procedure previste dall'art. 5, comma 3, della L.R. 52/2012 per il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi del Consiglio di Bacino Verona Nord nel Consorzio di Bacino Verona Due;;



VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero n. 45 del 20.12.2018 con la quale è stato stabilito di prorogare sino al 30.06.2019 e comunque fino al completo espletamento delle procedure previste dall'art. 5, comma 3, della L.R. 52/2012, il contratto di servizi sottoscritto con la ditta Se.ri.t. srl con sede in Cavaion V.se (VR) – Loc. Montean 10 per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani prodotti dai Comuni consorziati;

VISTA la nota prot.n.15903 del 01.07.2019 a firma del Presidente del Consiglio Verona Nord e del Presidente del Consorzio VR2 con la quale, in ottemperanza a quanto stabilito con propria deliberazione dell'Assemblea di Consiglio di Bacino Verona Nord n. 4 del 02.04.2019 informavano che il Consiglio in data 28.06.2019 pubblicava la nuova procedura di affidamento del servizio rsu – contratto ponte;

PRECISATO CHE nella medesima nota disponevano la prosecuzione, alle medesime condizioni contrattuali, di tutti i servizi in essere sino alla conclusione delle operazioni di affidamento della procedura;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Nord n.11 del 18.11.2019 con la quale:

- veniva dato indirizzo affinché il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero prosegua, per la fase transitoria, rappresentata dalla vigenza del “contratto ponte”, nella gestione di tutti i contratti inerenti i servizi per la gestione integrata dei rifiuti, diversi dalla raccolta e trasporto di cui alla procedura indetta dal Consiglio di Bacino Verona Nord ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. B) punto 2 e lett. C) del D.Lgs.n.50 del 2016;
- si disponeva che tale gestione abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario a dare completa attuazione a quanto disposto dal Consiglio di Bacino con propria deliberazione n.4/2019;
- che nella gestione dei contratti in essere e negli eventuali nuovi affidamenti che si rendessero necessari per garantire il servizio nel periodo transitorio, il Consorzio ed i Comuni non appartenenti allo stesso, tengano in primaria considerazione l'esigenza di un allineamento della durata di tali contratti con il contratto “ponte” per la raccolta e trasporto, in modo da realizzare una confluenza armonica e coordinata di tutte le attività inerenti il servizio, nel nuovo affidamento a regime;

RICHIAMATE, altresì, le note prot.n.2671 e la nota prot.n.2677 del 04.02.2020, a firma del direttore Dott. Pandian del Consiglio di Bacino Verona Nord in qualità di RUP del procedimento della “gara ponte”, che specificava quanto di sotto riportato ed in particolare:

- la ditta aggiudicataria dei servizi di raccolta e trasporto (oggetto di gara) RTI AMIA/SERIT provvederà direttamente all'emissione di fattura elettronica riportante il CIG 7910634DAD nei confronti dei singoli comuni e quindi anche nei confronti del Comune di San Pietro in Cariano;
- che i comuni dovranno liquidare la stessa, previa attestazione di regolarità da parte degli uffici del Consiglio;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- per gli altri servizi inerenti il ciclo integrato dei rifiuti, diversi dalla raccolta e trasporto, in base a quanto stabilito dall'Assemblea del Consiglio n.11 del 18.11.2019 la fattura verrà emessa, nei confronti dei comuni, dal Consorzio di bacino Verona Due del Quadrilatero;
- di rendicontare all'ufficio ragioneria del Consiglio le somme liquidate relative al CIG di cui sopra al fine di permettere la corretta registrazione dei pagamenti in ottemperanza alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Tenuto conto che si rende necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa relativo ai servizi riferiti al Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero a carico del bilancio dell'esercizio 2020, in funzione della scadenza dell'obbligazione e secondo le regole contenute nel principio contabile della contabilità finanziaria e di demandare al altro provvedimento i servizi riferiti al Consiglio di Bacino Verona Nord;

Di precisare che la spesa da impegnare per l'anno 2020 è la seguente:

- per € 379.374,87 riferimento capitolo 11430 avente ad oggetto "spese per lo smaltimento e/o recupero rsu
- per € 20.000,00 riferimento capitolo 11450 avente ad oggetto "spese per la raccolta differenziata"

del bilancio di previsione 2020, esercizi 2020 - 2022 sufficientemente capiente;

RICHIAMATO il piano finanziario 2020, approvato con delibera di C.C.n.55 del 27.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, all'interno del quale sono comprese anche le voci sopracitate;

Ritenuti pertanto gli importi proposti congrui;

Considerato quindi di affidare al Consorzio di Bacino VR 2 del Quadrilatero il servizio in oggetto;

Tenuto conto che l'appaltatore si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;

Dato atto che qualora lo stesso non assolva agli obblighi previsti dall'articolo di legge di cui al punto precedente il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;

Preso atto che il Consorzio risulta esente dal prendere i CIG;

RAVVISATA pertanto la necessità di garantire continuità di esercizio al servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;

Preso atto che:

- ñ il mancato utilizzo da parte dell'affidatario del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010;
- ñ il pagamento inerente alla presente determinazione rispetta le condizioni di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

Richiamati gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Appurato che, ai sensi della Legge n. 190/2012 “Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, non sussiste obbligo di astensione per conflitto di interesse;

Visto il D.Lgs.n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;

Vista la deliberazione di C.C. n. 61 del 28/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al DUP e Bilancio di Previsione 2020-2022 approvazione ai sensi dell’art. 151 del dlgs n. 267/2000”

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 22/01/2020, esecutiva, ad oggetto: “Approvazione PEG 2020 – Parte Finanziaria”;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, che il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero prosegua, per la fase transitoria, rappresentata dalla vigenza del “contratto ponte”, nella gestione di tutti i contratti inerenti i servizi per la gestione integrata dei rifiuti, diversi dalla raccolta e trasporto di cui alla procedura indetta dal Consiglio di Bacino Verona Nord ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. B) punto 2 e lett. C) del D.Lgs.n.50 del 2016
- di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, le somme di seguito indicate:

		Descrizione	spese per lo smaltimento e/o recupero rsu		
Capitolo	11430	Centro di costo	C 42 - 20407		
SIOPE		CIG		CUP	no
Creditore	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO				
Causale	Servizio per lo smaltimento e/o recupero degli rsu				
Modalità finanz	Fondi propri				
Impegno pren.		Importo	€ 379.374,87	Scadenza	30 gg data fattura



		Descrizione	spese per la raccolta differenziata		
Capitolo	11450	Centro di costo	C 42 - 20407		
SIOPE		CIG		CUP	no
Creditore	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO				
Causale	Servizio rsu				
Modalità finanz	Fondi propri				
Impegno pren.		Importo	€ 20.000,00	Scadenza	30 gg data fattura

3. di imputare la spesa complessiva in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2020	11430	€ 379.374,87
2020	11450	€ 20.000,00

4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. In legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
Spese per lo smaltimento e/o recupero rsu	30.04.2021	€ 379.374,87
Spese per la raccolta differenziata ...	30.04.2021	€ 20.000,00

5. che la Ditta ha assunto a proprio carico gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
6. che il mancato utilizzo da parte dell'affidatario del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010;
7. che il pagamento inerente alla presente determinazione rispetta le condizioni di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;
8. che il codice identificativo fatturazione è: Z0AIS0 dove 0 è uno zero;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Consorzio di Bacino di Vr 2 del Quadrilatero, al Consiglio di Bacino Verona Nord e all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.;
10. di liquidare il compenso pattuito previa presentazione di regolare fattura e verifica della perfetta esecuzione della prestazione richiesta;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

11. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:
- ñ ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - ñ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE**

Maistri dr.ssa Maddalena

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa